

## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA NAZIONALE DEL 21 Ottobre 2019

Il giorno 21 ottobre 2019, alle ore 10:00 presso la sede legale in Via Macedonio Melloni 27, Milano, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria nazionale dell'Associazione "Dimore per l'Accoglienza" per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica Statuto Associazione
2. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, la sig.ra Rosalia Sanicola, la quale, constatata

- ✦ la valida costituzione dell'Assemblea in quanto presente la totalità dei Soci,
- ✦ che del Consiglio Direttivo sono presenti i Signori Luca Orlando, Nicoletta Municinò, Francesco Aliverti, Giovanni Gimmi Garbujo, Aberto Vaccarezza, Maria Cecilia Romolotti, Rosanna Serio, Rosalia Sanicola.

Il Presidente chiama a fungere da segretario la Sig.ra Flavia Redemagni, che presente accetta, di fungere da segretario e introduce la discussione sul 1° punto dell'OdG di approvare modifica Statuto Associazione. Il Presidente informa i soci che si è ritenuto opportuno modificare l'intero Statuto per adeguamento normativo DLGS 117/17, e passa ad illustrare le principali variazioni adottate che comunque non modificano lo scopo e i principi dell'associazione. Segue una breve discussione al termine della quale viene messo ai voti.


L'assemblea approva il nuovo Statuto all'unanimità per alzata di mano.

Lo Statuto viene allegato come parte integrante al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12:45 l'assemblea straordinaria viene conclusa.

Il Segretario

Il Presidente



# STATUTO

## 1) Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata "Dimore per l'Accoglienza APS"

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Milano, Via Macedonio Melloni 27. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## 2) Scopo, finalità e attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare:

- Promuovere e sostenere l'attività sociale delle case-famiglia socie, siano essi enti del terzo settore gestori di case-famiglia o comunità familiari, sia delle famiglie che delle persone coinvolte nell'esperienza delle case-famiglia, delle comunità familiari o delle strutture di accoglienza di minori in ambiti familiari.
- Promuovere la cultura dell'accoglienza di minori e di persone fragili, sostenendo e valorizzando l'accoglienza in ambiti famigliari e contribuendo a custodire l'identità della famiglia.
- Favorire l'apertura da parte di famiglie accoglienti di case-famiglia, comunità familiari o strutture di accoglienza di minori.

L'Associazione ha la propria origine nella esperienza della Associazione Famiglie per l'Accoglienza di cui condivide lo scopo e fa proprio il metodo, mantenendo il riferimento ideale nella tradizione cristiana e nella dottrina sociale della Chiesa Cattolica con particolare riferimento alla pastorale familiare e all'esercizio della carità.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



R. S. S. S. S.

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) promuovere e sostenere la realizzazione di nuove case – famiglia per l'accoglienza di minori e persone in difficoltà;
- b) promuovere e sostenere la attivazione e la gestione di accoglienza ed ospitalità per minori e persone in difficoltà, anche temporanea;
- c) favorire la collaborazione e la messa in rete di comunità di tipo familiare o altri servizi di accoglienza e accompagnamento;
- d) supportare le case famiglia attraverso aiuti tecnici e professionali specifici;
- e) sviluppare la strumentazione telematica;
- f) promuovere il mutuo aiuto e la solidarietà, in relazione ai compiti di cura e di accoglienza;
- g) favorire, con iniziative di sensibilizzazione, la diffusione della cultura della accoglienza e della condivisione;
- h) promuovere attività formative, culturali e di sensibilizzazione, attraverso la organizzazione di percorsi formativi, convegni, incontri e l'utilizzo di comunicazione;
- i) svolgere studi e ricerche a livello locale, nazionale e internazionale, avendo particolarmente a cuore la conoscenza e la valorizzazione della dimensione della famiglia;
- j) sensibilizzare e sollecitare le pubbliche autorità per quanto di competenza in merito alla tutela dei minori in famiglia.

L'associazione promuovendo attività di interesse generale e di utilità sociale opera a favore di soci e di terzi:

Per il perseguimento delle proprie finalità la Associazione può realizzare attività di fund raising, anche a favore degli associati, e gestire progetti locali, nazionali e internazionali

Nello svolgimento dell'attività l'Associazione può collaborare con soggetti pubblici e privati e aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

### 3) Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività



*Rosalia*

di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### 4) Associati, procedure di ammissione e decadenza

Sono associati coloro che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del Dlgs 117/2017, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, condividono esplicitamente le finalità e gli scopi statutari dell'associazione e avendone fatta domanda scritta presentano i seguenti requisiti:

- Sono persone fisiche coinvolte direttamente nella gestione e nel sostegno di case-famiglia, comunità familiari o strutture di accoglienza di minori in ambiti familiari;
- Sono enti del terzo settore con o senza scopo di lucro che gestiscono case-famiglia, comunità familiari o strutture di accoglienza di minori in ambiti familiari;
- approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione
- sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- versano ogni anno la quota associativa;

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

Possono essere soci sia persone fisiche che altri enti nei limiti previsti dal Dlgs 117/2017.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per:

- morosità nel versamento della quota annuale;
- mancato rispetto delle norme statutarie;
- comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo. L'assemblea dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.

#### 5) Diritti ed obblighi degli Associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. La richiesta di esaminare il libro delle riunioni dell'Organo di Controllo, ove costituito, dovrà essere inviata all'Organo di Controllo.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;


*Principale*

- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

## 6) Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati o dei delegati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Organo di Controllo



## 7) Assemblea degli Associati

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ed il loro numero
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle istanze dei soci non ammessi o esclusi;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento.

## 8) Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Ogni associato ha diritto di voto, ciascun ente del terzo settore associato ha diritto a due voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.



*R. Sansò*

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza degli aventi diritti al voto presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria di cui alle lettere h) ed i) occorre il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria di cui alla lettera j) occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, verrà nominato dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, nominato da Presidente.

#### **9) Consiglio Direttivo**

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di 3(tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati consecutivi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

#### **10) Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 6 (sei) volte all'anno.

Il Consiglio è convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della

*Arucelo*

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

### **11) Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi;

La rappresentanza generale dell'associazione spetta disgiuntamente al Presidente ed al Vice-Presidente

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio;
- predisporre ed approvare il bilancio sociale, ove obbligatorio o autonomamente redatto;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- documentare il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- predisporre ed approvare i regolamenti interni;
- convocare l'assemblea degli associati;

### **12) Presidente e Vice-Presidente**

Il Presidente e il Vice-Presidente disgiuntamente rappresentano legalmente l'associazione:

- nei rapporti interni ed in quelli esterni;
- nei confronti di terzi ed in giudizio;
- nel compiere tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente e il Vice-Presidente durano in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessano per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie o per revoca del Consiglio Direttivo solo per giusta causa.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **13) Organo di controllo**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

*R. Russo*

#### **14) Patrimonio ed entrate**

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **15) Esercizio sociale e bilancio**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Entro il 31/05 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone ed approva il bilancio sociale.

#### **16) Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- la raccolta dei verbali delle assemblee separate tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### **17) Scioglimento dell'Associazione**

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201749, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

*Handwritten signature*

**18) Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*Rosalie Sauricola*



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale I di Milano  
Ufficio Territoriale di Milano I  
Registrato il ..... 11/11/19 .....  
Serie ..... 3 ..... N° ..... 7905 .....  
Versati Euro ..... 200,00 .....  
Di cui Imp. di Bollo .....

IL FUNZIONARIO  
Carmela FORCINA (\*)

(\*) firma su delega del Direttore provinciale, Daniela Paola Cammilli

